



COMUNE DI REFRANCORE

Via Cavour n. 10 – 14030 REFRANCORE AT - C.F. 80003810050
tel. 0141.67126 – telefax 0141.67103 – pec refrancore@cert.ruparpiemonte.it

Prot. gen. n. 0001421/2024 del 23/04/2024

Numero progressivo annuale: 3/2024

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

(Art. 50, D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.)

**PROROGA DEL PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
CON IMPOSIZIONE LIMITI DI UTILIZZO GIORNALIERI**

Il Sindaco

Premesso che il territorio regionale è interessato da alcuni giorni, da una perturbazione proveniente dalla Scandinavia, caratterizzata da persistenti precipitazioni di pioggia, neve a quote anche collinari e sensibile abbassamento delle temperature;

Considerato che:

- Le temperature registrate su questo territorio comunale, negli ultimi giorni, evidenziano condizioni meteorologiche che possono determinare problemi alla salute delle persone;
- Le previsioni fornite da ARPA evidenziano temperature molto basse, ancora per qualche giorno;

Preso atto che:

- Il Sindaco può assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri definiti a livello regionale o nazionale, misure di contenimento degli inquinanti atmosferici corrispondenti ai livelli di qualità dell'aria rilevati;
- L'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, prevede che:
 - o In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
 - o I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1;
- L'art. 4 del citato D.P.R. n. 74/2013 individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed il comune di Refrancore è inserito nella zona climatica E, che comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere, tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Ritenuto di dover adottare, a fronte di motivate esigenze di tutela della salute pubblica, il presente provvedimento;

Visti:

- Il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 s.m.i. ed in particolare l'art 50, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

- Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e, in particolare, l'art. 5, recante la facoltà dei Sindaci di ampliare o ridurre i limiti di esercizio degli impianti termici;

ORDINA

1. Di prorogare sino al 29/04/2024, il termine di spegnimento degli impianti termici ad uso riscaldamento;
2. La limitazione del periodo giornaliero di funzionamento dei suddetti impianti termici, ad un massimo di 6 ore giornaliere, dalla data odierna e sino al 29/04/2024;

DISPONE

Che la limitazione del suddetto periodo giornaliero, non si applica agli edifici adibiti a:

- Case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- Asili nido e assimilabili;

AVVERTE

- Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente Atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- Che ai sensi dell'art. 3, comma IV, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE infine

Che il presente Provvedimento venga trasmesso a:

- **Servizio Pubblicazione Atti Comune di Refrancore** - sede, per la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale del Comune di Refrancore, istituito sul sito web istituzionale, a seguito della quale il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo;
- **Prefettura di Asti – Ufficio Territoriale del Governo** – P.zza Alfieri n. 30, 14100 Asti (AT);
- **Comando Stazione Carabinieri di Montemagno** - Via Castello n. 37, 14030 Montemagno (AT).

Data del protocollo

Il Sindaco
Volpato Dott.sa Roberta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93